DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E CHE ABROGA LE DIRETTIVE 79/117/CEE E 91/414/CEE

Art. 5

Violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte, derivanti dall'articolo 46, secondo capoverso, del regolamento

Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza puo' essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalita' definite dall'Autorita' competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza puo' essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, chiunque impiega le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalita' definite dall'Autorita' competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

Versione in vigore dal 21 maggio 2014, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE
Estremi	Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-69-2014/art-5-violazione-degli-obblighi-in-materia-di-periodo-di-tolleranza-per-lo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it